1866

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 35

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.

Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		»	52	27	15

FIRENZE, Domenica 4 Febbraio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	122	71	37
Francia, Austria e Germania		»	82	48	27
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	60	31	16

PARTE UFFICIALE

Il numero 2747 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Nostro guardasigilli ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento visto d'ordine Nostro dal guardasigilli ministro di grazia e giustizia e dei culti per l'esecuzione del Nostro decreto d'oggi stesso, portante la istituzione del regio Economato generale dei beneficii vacanti nelle provincie siciliane.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE.

CORTESE.

Regolamento per l'Economato generale per le provincie siciliane.

Attribuzioni ed incarichi dell'Economo generale.

Art. 1. Il R. dritto di possesso e di amministrazione dei beneficii vacanti nelle provincie siciliane è esercitato da un economo generale.

Art. 2. L'economo generale concentrerà presso sè l'amministrazione di tutti quei beneficii vacanti, di cui è cenno nel R. decreto del 23 dicembre 1865, n° 2711, ed inoltre di tutte quelle opere ed istituzioni che gli sono state attribuite dallo stesso R. decreto, e dall'altro del dì 8 giugno 1862, n° 625, in quelle parti in cui non è stato abrogato o modificato. Egli reggerà l'amministrazione secondo le norme espresse in questo regolamento, e secondo le istruzioni che gli verranno date dal ministro di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 3. È ugualmente affidata all'economo generale la cura di invigilare direttamente e per mezzo di subeconomi sull'amministrazione dei beneficii pieni, maggiori o minori di ogni specie, anche soggetti a R. patronato, delle chiese, delle pie istituzioni annesse alle medesime, che non sieno d'indole laicale, dei seminari, delle maramme, ed altro di simil genere, affinchè non accadano irregolarità o malversazioni, e sieno osservati esattamente gli ordini ed i regolamenti che sull'oggetto saranno posti in vigore nelle provincie siciliane.

Art. 4. L'economo generale invigila che nessun beneficiato sia messo in possesso di una prebenda beneficiaria, ove non abbia pria ottenuto il R. placito a sensi del R. decreto del 26 luglio 1863, n° 1774, che è stato esteso alle provincie siciliane, od il R. *exequatur*, ai termini dell'altro R. decreto del 5 marzo 1863, n° 1169.

La concessione e quindi la presentazione del R. placito non sarà necessaria quando sia intervenuta la concessione del R. *exequatur*.

L'economo generale si farà presentare copia autentica del R. placito o del R. *exequatur*, e la conservazione negli atti del suo ufficio.

Pei beneficii di R. nomina collativa, e pei quali non occorre impartizione di R. placito o di R. *exequatur*, l'economo generale si farà presentare il R. decreto di nomina, ed ove sia stata rilasciata la R. cedola.

Art. 5. La consegna della temporalità di un beneficio sarà fatta dall'economo generale, per ora, nei modi che erano in uso presso la cessata Direzione generale dei rami e dritti diversi pei beneficii di R. patronato, formando all'uopo uno stato di temporalità con la descrizione della parte attiva e passiva, indicando la natura e la consistenza delle rendite, e dei pesi, ed i nomi dei debitori e dei creditori, e tutte le altre occorrenti particolarità.

Sarà allegato a tale stato l'inventario delle scritture che verranno consegnate al nuovo investito, e l'inventario di tutta la sostanza mobile ed immobile del beneficio, con la descrizione dei beni e delle case del beneficio medesimo, distesa da un perito nei modi regolari con tutte le indicazioni di pratica, e la perizia altresì delle riparazioni fatte o da farsi.

Tutti i detti atti saranno firmati dall'economo generale, il quale richiederà la corrispondente ricevuta dal nuovo investito, che sarà riguardata come atto di suo accontentamento per tutti gli effetti di legge.

Art. 6. Ove la compilazione dello stato di temporalità e dei relativi allegati sia stata fatta, pei beneficii di R. Patronato, da una Direzione demaniale, presso cui i beni sono per ora rimasti in amministrazione, l'Economo generale, conservando presso sè lo stato che gli verrà trasmesso dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti, ne consegnerà al nuovo investito una copia conforme da lui firmata e col sigillo del suo ufficio, e ne richiederà ricevuta, come nel precedente articolo fu disposto.

Art. 7. I pretori, i sindaci, i notari, ed in genere tutti i pubblici funzionari, che per ragione del loro ufficio abbiano notizia della vacanza di un beneficio, o dell'assunzione di esso per parte di chi non avesse ottenuto la R. nomina, od il R. placito, o la R. esecutoria, dovranno denunziare il fatto all'economo generale o al subeconomo locale, salvo rimanendo ciò che è disposto nell'articolo 10 del regio decreto del 26 luglio 1863.

Art. 8. L'economo generale raccoglie per mezzo dei subeconomi i frutti netti di tutti i beneficii vacanti, li custodisce nella cassa dell'economato, e li tiene a disposizione del ministro di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 9. Ove l'economo generale od i subeconomi incontrassero resistenza od opposizione ad esercitare il loro ufficio, e specialmente ad assumere il possesso dei beneficii vacanti, ed altresì dei pieni pei casi di sequestro, potranno invocare ed ottenere, sia dal pubblico Ministero, sia dai giudici locali, il necessario appoggio legale, anche con l'uso dei mezzi coattivi.

Art. 10. L'economo generale deve tenere presso sè un elenco di tutti i beneficii e di tutte le chiese esistenti nelle provincie a cui è preposto, nonchè di tutte le cappellanie non laicali e di tutte le altre istituzioni di natura ecclesiastica.

Di ciascuno di cotesti enti morali sarà espressa la rispettiva rendita, con la specificazione degli oggetti che la costituiscono, unendovi, se sia possibile, i relativi atti e documenti di fondazione ed erezione.

Sarà in tale elenco indicato se il beneficio sia soggetto a patronato privato, o comunale, o regio; se sia provveduto di titolare, o sia vacante, indicando la data della provvista o della vacanza, ed il nome dell'attuale provvisto o dell'ultimo titolare.

Un tale elenco gli servirà per esercitare più efficacemente la vigilanza, di cui è parola nell'articolo 3 di questo regolamento.

Simile elenco gli dovrà procurarsi dei beneficii di R. Patronato, i maggiori o minori, benchè al presente siano tenuti in amministrazione dal Demanio, per poter sugli stessi esercitare, quando son pieni, la vigilanza che gli compete.

Una copia di cotesto elenco sarà trasmessa al Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 11. L'economo generale terrà pure un registro ausiliario del detto elenco, nel quale s'indicheranno le variazioni annuali che occorreranno nello stato dei beneficii, e le rettificazioni che fosse mestieri introdurvi. Cotesto registro ausiliario servirà a rinnovare il prospetto od elenco al termine di un quinquennio.

A tal uopo egli richiederà dai subeconomi esatte notizie dei beneficii e di tutte le altre istituzioni ecclesiastiche del rispettivo circolo subeconomale, e curerà che ogni subeconomo tenga nei dovuti modi il rispettivo elenco, di cui sarà cenno nei successivi articoli di questo regolamento.

Art. 12. Ove all'economo generale consti di qualche irregolarità o malversazione nell'amministrazione di un beneficio, o di qualche inosservanza degli ordini e dei regolamenti vegliantì in tale materia, sarà sua cura di promuovere gli opportuni provvedimenti di conservazione, di cautela e di repressione, di cui sarà fatto cenno in proseguo, salvo ad invocare, ove occorra, l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Art. 13. L'economo generale presenterà nel mese di ottobre di ciascun anno al ministro di grazia e giustizia e dei culti il bilancio attivo e passivo della sua amministrazione, e lo accompagnerà con analoga relazione, corredata degli opportuni documenti.

Art. 14. Alla scadenza di ciascun esercizio finanziario, l'economo generale presenterà pure al predetto ministro, accompagnandolo con sua relazione, il conto consuntivo del suo esercizio, corredato di tutti i documenti necessari a giustificare le risultanze attive e passive.

Art. 15. Nella formazione del bilancio e del conto consuntivo, l'economo generale si atterrà possibilmente alle norme vigenti per le contabilità dello Stato, ed a quelle altre che verranno determinate dal ministro di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 16. Insieme al bilancio attivo e passivo, l'economo generale presenterà una relazione annuale sui bisogni delle provincie poste sotto la sua amministrazione, in cui particolarmente indicherà gli usi, a cui potrebbero essere più convenientemente applicati i frutti disponibili dei beneficii vacanti da lui amministrati, e ciò secondo le norme stabilite nell'art. 2 del R. decreto del 26 settembre 1860.

Art. 17. Dovrà altresì l'economo generale, al termine di ogni mese, rassegnare al ministro di grazia e giustizia e dei culti lo stato mensile della cassa dell'economato, che indichi gli introiti e gli esiti, con quegli schiarimenti che crederà più opportuni.

Art. 18. L'economo generale corrisponde col ministro di grazia e giustizia e dei culti e con ogni altra pubblica autorità per gli affari attinenti all'esercizio delle sue funzioni.

Ufficio dell'economo generale.

Art. 19. L'economo generale delle provincie siciliane è nominato dal Re sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti.

Egli risiede in Palermo.

Presso lui è un ufficio, a cui sono addetti gli impiegati che verranno specificati più sotto.

Art. 20. L'economo generale e gli impiegati del suo ufficio non si considerano come impiegati dello Stato.

Il loro stipendio e gli assegni per le spese di ufficio rimangono a carico dei fondi dell'economato generale.

Però tanto l'economo generale quanto gli impiegati del suo ufficio godono gli stessi vantaggi degli impiegati dello Stato così in attività, come in istato di disponibilità, di aspettativa o di riposo.

Art. 21. All'ufficio dell'economo generale saranno addetti per ora gli impiegati seguenti, il cui numero potrà essere aumentato o diminuito secondo che si riconoscerà opportuno:

1 Segretario capo,
1 Segretario di 1ª classe,
1 Segretario di 2ª classe,
1 Cassiere,
1 Applicato di 1ª classe,
1 Applicato di 2ª classe,
1 Applicato di 3ª classe,
1 Applicato di 4ª classe,
2 Commessi,
1 Usciere,
1 Inserviente.

Essi godranno degli stipendi indicati nella tabella annessa al presente regolamento.

Art. 22. Tutti i predetti impiegati saranno nominati dal ministro di grazia e giustizia e dei culti, sentito l'economo generale.

Art. 23. Un regolamento di servizio interno, formato dall'economo generale ed approvato dal predetto ministro, determinerà le attribuzioni di ciascuno dei detti impiegati.

Art. 24. Il Cassiere dovrà fra 40 giorni dalla data della sua nomina presentare una cauzione o in rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico, ovvero in fondi, liberi da privilegi od ipoteche. Nel secondo caso il valore dei fondi offerti per la cauzione dovrà essere maggiore almeno di un terzo del capitale richiesto, ove la cauzione fosse data in rendita iscritta.

L'ammontare della detta cauzione non potrà mai oltrepassare la quarta parte della rendita netta che l'Amministrazione dell'Economato generale potrà probabilmente dare in un anno.

La cauzione provvisoria che darà il Cassiere di prima nomina sarà non minore di lire diecimila.

Art. 25. La cauzione definitiva sarà determinata, sopra proposta dell'Economo generale, dal ministro di grazia e giustizia e dei culti. Se dopo un biennio d'esperimento si troverà che la rendita netta dell'Amministrazione dell'Economato generale sia maggiore di quella approssimativamente presa per determinare l'ammontare della cauzione, il Cassiere sarà tenuto a dare un supplemento di cauzione, sino a ragguagliare il quarto della rendita netta della predetta Amministrazione. All'incontro se risultasse che la rendita netta sia minore, il Cassiere avrà il diritto di richiedere che la cauzione da lui data sia ridotta nella suddetta proporzione.

Art. 26. Il Cassiere dell'Economato generale soggiacerà a tutti gli obblighi ed a tutte le discipline in vigore pei contabili delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 27. Per le spese d'ufficio vien fatto all'Economato generale un provvisorio assegnamento di lire duemila, che potrà essere aumentato o diminuito, secondo che emergerà dal resoconto delle spese stesse, che dovrà essere dall'Economo generale rassegnato al ministro di grazia e giustizia e dei culti, insieme al bilancio attivo e passivo di ogni anno.

Attribuzioni ed incarichi dei Subeconomi.

Art. 28. I Subeconomi esercitano nei distretti a cui sono preposti, e sotto la dipendenza dell'Economo generale, quegli uffici che sono loro assegnati da questo regolamento, secondo le norme espresse dal medesimo ed in quelle apposite istruzioni che saranno loro ulteriormente diramate.

Art. 29. I Subeconomi vengono nominati dal ministro di grazia e giustizia e dei culti, sopra proposta dell'Economo generale.

L'Economo generale proporrà al ministro di grazia e giustizia e dei culti una circoscrizione subeconomale, che verrà da questi provvisoriamente stabilita.

Art. 30. I Subeconomi in nome e per mandato dell'Economo generale prenderanno possesso di tutti gli stabili, censi, cespiti e beni mobili ed immobili di qualsivoglia natura, spettanti ai beneficii vacanti, o in qualsiasi altro modo ridotti sotto l'Amministrazione dello Economato, esclusi per ora quelli di R. patronato, e li amministreranno nelle forme prescritte da questo regolamento o dalle istruzioni che loro verranno ulteriormente diramate.

Essi potranno altresì procedere a sequestri e ad altri atti provvisionali di sicurezza, sopra autorizzazione dello stato economo generale.

Art. 31. A tale oggetto ciascun Subeconomo formerà un elenco di tutti i beneficii, chiese e di ogni altra istituzione ecclesiastica che sia nel rispettivo distretto subeconomale, indicando di ciascuna temporalità la rendita relativa, con un cenno particolareggiato degli oggetti che la costituiscono, e con tutte le altre indicazioni che sono accennate nell'articolo 10 di questo regolamento.

Di tale elenco trasmetteranno copia all'Economo generale, per la compilazione dell'elenco generale di cui fa cenno il predetto articolo.

Art. 32. Ai subeconomi spetta di usare ogni diligenza per essere informati della vacanza di ogni specie di beneficii. Conosciuta una vacanza sia per fatto proprio, sia per denunzia delle autorità indicate nell'art. 7 di questo regolamento, essi ne prenderanno subito possesso se il beneficio sia di competenza dell'economato generale, e ne riferiranno tosto all'economo generale con una relazione, nella quale indicheranno la causa della vacanza, se per morte, per promozione, per rinuncia o per qualsiasi altro titolo: indicheranno altresì il giorno preciso dell'avvenuta vacanza, specificando se il beneficio vacante sia di libera collazione o soggetto a patronato, e se di regia nomina per ragion di regalìa.

Art. 33. Quando un subeconomo, o per fatto proprio o per denunzia delle predette autorità, sia venuto in cognizione che un individuo abbia preso possesso di un beneficio senza essere munito di R. decreto di nomina, o di R. placito o di R. esecutoria, dovrà tosto riferirne all'economo generale per quelle disposizioni che questi crederà di dare o di promuovere sull'oggetto.

Art. 34. Nel modo stesso, se un subeconomo abbia notizia di uno dei casi di cui è cenno nell'art. 12 di questo regolamento, mentre si affretterà a renderne, per gli opportuni provvedimenti, consapevole l'economo generale, procederà intanto a quelle misure di conservazione e di repressione, che sono per legge consentite.

Art. 35. Nel mese di gennaio di ciascun anno i subeconomi dovranno trasmettere all'economo generale il resoconto dell'amministrazione annuale, corredato da documenti giustificativi, ed accompagnato da uno stato di cassa, giusta le speciali istruzioni.

Indicheranno altresì le spese che dovranno sostenersi nell'anno seguente per averne l'approvazione dell'economo generale.

Art. 36. I subeconomi verseranno nella cassa dell'economato generale in Palermo, od in quelle altre che venissero designate, tutte le somme che esigeranno in nome e nell'interesse dell'economato medesimo, al più tardi fra un mese dall'eseguita esazione; sotto pena, in caso di mancanza dei versamenti, di pagare un interesse dell'otto per cento, e potranno anche essere dimessi, salvo all'economato generale tutte le azioni di legge.

Essi non potranno in verun caso tenere nella loro cassa una somma maggiore di lire mille.

Art. 37. I subeconomi saranno tenuti a prestare una cauzione in rendita iscritta sul gran Libro del debito pubblico, con valida ipoteca su beni liberi, corrispondente all'ammontare della media di un quarto del reddito brutto approssimativo dei beni che potessero essere affidati alla loro amministrazione.

Quando la cauzione venga data su beni stabili questi dovranno avere un maggior valore equivalente ad un terzo della cauzione stessa.

Art. 38. Sino a che non sia conosciuto lo ammontare approssimativo della media dei proventi di ciascun subeconomato, i subeconomi dovranno prestare una cauzione provvisoria non minore di lire mille.

Tale cauzione dovrà essere prestata da ciascun subeconomo entro il termine di 40 giorni dalla data della sua nomina, sotto pena d'essere immediatamente dichiarati rinunziatarii dell'ufficio.

Art. 39. I subeconomi sono inoltre soggetti a tutti gli obblighi ed a tutte le discipline vigenti pei contabili delle amministrazioni dello Stato.

Art. 40. I subeconomi, oltre allo adempimento a tutti gli incarichi commessi loro nel presente regolamento, siccome verrà più sotto specificato e nelle speciali istruzioni che verranno loro diramate, dovranno prestarsi a qualsivoglia richiesta venisse loro fatta dall'economo generale.

Art. 41. La sede dei subeconomi sarà dove essi hanno il loro domicilio reale, o dove loro torni più opportuno, purchè sia nel territorio del subeconomato a loro commesso. La loro sede però fissata di accordo coll'economo generale non potrà essere cambiata senza espressa di lui licenza, sotto pena di destituzione.

Art. 42. Per l'amministrazione dei beneficii vacanti di qualunque natura è assegnato ai subeconomi un premio dell'otto per cento dello effettivo introito delle rendite annuali correnti, quando non eccedano le lire 8,000; del cinque per cento dalle lire 8,000 alle lire 16,000; del due per cento dalle lire 16,000 sino alle lire 32,000: l'uno per cento dalle lire 32,000 alle lire 50,000: il mezzo per cento sopra ogni somma maggiore di rendite.

Art. 43. Con tale emolumento i subeconomi

APPENDICE

PEREGRINAZIONI AUTUNNALI IN TOSCANA.

CORTONA.

(*Continuazione* — Vedi numero 24)

Pietro Berrettini, conosciuto più comunemente col nome di Pietro da Cortona, ha decorata la sua patria con alcune opere distinte fra le quali primeggia per vaghezza di colorito e per bontà di disegno il quadro esistente nella chiesa di S. Agostino, rappresentante la Vergine in trono adorata da S. Giov. Battista, S. Giacomo, S. Stefano Papa e S. Francesco. Scolare dei Comodi in Firenze e del Ciarpi a Roma egli informò la sua maniera a quella delle due scuole rivali; e può dirsi che nelle opere sue si smarrissero le ultime vestigia delle belle qualità onde rifulsero gli antichi maestri della scuola fiorentina. Studioso delle opere grandiose dell'arte romana trasse da quelle le proporzioni non troppo svelte ed il carattere forte e robusto delle membra delle sue figure muliebri ed infantili, che certamente non peccano di soverchia leggiadria. Contuttociò, in onta delle movenze artefiiciose e sconvolte in cui si mostrano di sovente i personaggi dei suoi quadri non mancano questi di una certa eleganza, tutta propria di quell'artista, che unita a vaghezza di tinte, ad un quoto ombreggiare e ad una geniale disposizione di contrapposti riesce di bell'effetto ed appaga, se non la ragione, il gusto dei più.

La chiesa che gode maggior celebrità in Cortona è l'oratorio dedicato a S. Margherita protettrice de' Cortonesi, posto in luogo eminente a breve distanza dalla città. Per quanto nulla di pregiabile sia da notarsi nell'architettura, accozzo di epoche diverse, non debbono esser passati in silenzio i quadri che l'adornano, eseguiti da artisti del secolo XVII, come sarebbero il Baroccio, il Vanni, il Tempesti, l'Amigoli e il Chimenti, nè l'ornamento dell'urna, che racchiude il corpo della Santa, scolpito in argento su i disegni di Pietro da Cortona, ed un bel sarcofago di marmo, ornato di bassi rilievi dell'epoca greca, nel quale furono racchiuse in antico le ceneri della Santa penitente.

La chiesa di San Francesco, edificata nel secolo XIII, ha belli altari egregiamente scolpiti in pietra serena da varii scultori cortonesi; quadri del Vanni, del Cigoli e del Berrettini, e serba nel suo tesoro un magnifico reliquario di argento e di avorio, opera bisantina, donato dall'imperatore greco a frate Elia Coppi quando questi era a Costantinopoli ambasciatore per l'imperatore Federigo II di casa Sveva. Rivaleggia con essa chiesa, e forse la supera per pregi architettonici la cattedrale ampliata ed abbellita in epoche diverse da Niccola Pisano e dagli scolari del Brunelleschi dai quali fu ridotta a tre navate come di presente si vede. Ornata anche essa di dipinti del Signorelli, del Cigoli e di altri valenti artefici, si vantaggia del possedimento di un antico sarcofago di marmo pario, opera di greco stile scavato nei pressi di Cortona, nel quale è scolpita in modo mirabile una battaglia di Centauri.

Se dobbiamo credere al Vasari, trovandosi Filippo Brunelleschi una mattina in compagnia di Donatello ed altri artefici, ragionando di antichità, udì parlare di questo sarcofago e della perfezione e bontà del medesimo, per il che accesosi di una ardente volontà di vederlo « così « com'era in mantello ed in cappuccio ed in « zoccoli, senza dir dove andasse, si partì da loro « a piedi e si lasciò portare a Cortona dalla vo« lontà ed amore che portava all'arte. E veduto « e piaciutogli il pilo lo ritrasse con la penna in « disegno, e con quello tornò a Firenze senza « che Donato o altra persona si accorgesse che « fosse partito, pensando che ei dovesse dise« gnare e fantasticare qualcosa. »

Sotto la mensa dell'altar maggiore, opera assai lodata dello scultore cortonese Francesco Mazzuoli, si conserva un prezioso reliquiario, nel monumento di oreficeria del secolo XV, consistente in una specie di candelabro di bronzo dorato, ricco di cisellature, di smalti e di gioie artisticamente incastonate e disposte. Due bracci di esso candelabro sostengono due statuette di santi in abito vescovile, e nella sommità è collocato il simulacro del Redentore con la croce in braccio scolpito in oro finissimo a differenza dei santi scolpiti in bronzo dorato. Degni di osservazione sono pure i paramenti sacri donati dal cardinale Passerini a quel Capitolo, paramenti degni di qualunque più ornata città per la ricchezza della stoffa e per i bei disegni di storie che vi sono intessuti.

Dopo di avere ammirate le molte e belle opere d'arte moderna che fanno ricca Cortona al pari di altre più importanti città della Toscana, sarebbe colpa il lasciarla prima di avere accuratamente osservate le opere etrusche e greche delle quali non patisce penuria. E fra di queste, quelle che più meritano l'attenzione dello studioso sono la Musa dipinta all'encausto, opera greca, ed il famoso lampadario di bronzo, ritenuto dagli eruditi come uno splendido saggio di quell'altezza a cui poggiarono le arti dei popoli etruschi.

Era il dì 30 di agosto nel 1840, quando due contadine lavorando in un campo detto il *bisciaio* posto a due miglia di distanza da Cortona, scavarono il sorprendente lavoro di cui il Maisirini in una sua erudita memoria ci lasciò la seguente descrizione:

« Nel mirare questo grandioso getto collocato in modo che la parte inferiore di esso sia di faccia, a chi lo guarda ti parrebbe vedere un disco radiato, come talvolta rappresentasi il sole, o meglio uno smisurato fiore di elitropio. Aggettano fuori del suo corpo, disposti circolarmente secondo la figura del bronzo, sedici lumi, o beccucci quasi simili ad un cimiero rovesciato, foggiati in bellissimi ornati, ed il loro vacuo per le faci comunica col vasto recipiente per l'olio, dal cui mezzo sorge un fusto piramidale aperto con qualche intaglio, avente all'estremità due fori a congiungere per via di forte chiavello quella parte ora mancante che serviva ad appenderlo.

dovranno sostenere le spese tutte d'ufficio, di contabilità, di trasporti di denaro, di locali e simili.

Essi dovranno a loro spese provvedersi gli stampati che loro occorreranno, secondo i modelli che loro saranno trasmessi dall'economo generale.

Art. 44. Se l'amministrazione di un beneficio dura oltre un anno, pel tempo successivo all'anno le rendite del beneficio saranno calcolate per la metà pel computo delle provvisioni anzidette.

Art. 45. I subeconomi riceveranno inoltre un indennizzo di spese per gli atti di sequestro e d'immissione in possesso del beneficio a favore del provvisto, secondo una tariffa che sarà stabilita dal ministro di grazia e giustizia e dei culti.

Le spese per gli atti di sequestro saranno a carico del beneficio: le spese per l'immissione in possesso saranno a carico del nuovo investito.

Art. 46. I subeconomi non avranno dritto ad altri proventi oltre gli emolumenti anzidetti.

Essi saranno risponsabili delle riscossioni non fatte e di tutti i danni, spese, ed interessi derivanti dallo inadempimento degli obblighi da loro contratti con l'assunto ufficio.

Della presa di possesso e degli atti relativi.

Art. 47. Appena verificata la vacanza di un beneficio, il subeconomo prenderà d'ufficio possesso di tutti i beni spettanti al vacante beneficio, sieno mobili ed immobili, e ne formerà lo stato descrittivo e compilerà la lista di carico per la esazione delle rendite, giusta il modello che sarà stabilito dall'economo generale.

L'atto di presa di possesso, lo stato descrittivo e la lista di carico si distenderanno in doppio, dovendo rimanerne una copia negli atti dell'Economato generale, e l'altra in quelli del rispettivo Subeconomato.

Art. 48. Nello stato descrittivo si farà constare con tutta esattezza, ed occorrendo anche mercè perizia, lo stato in cui si sieno trovati i beni, le fabbriche, le scorte, i mobili, gli arredi, le suppellettili del beneficio e delle chiese.

Si farà constare altresì se il beneficiato titolare del vacante beneficio abbia ricevuto qualche anticipazione dai fittabili e dai castaldi, o dai reddituarii, restando salve all'amministrazione tutte le ragioni ed azioni per l'indennizzamento o risarcimento o rimborso verso il titolare stesso o i costui eredi.

La ricognizione delle fabbriche ecc. e la compilazione dello stato descrittivo si farà seguire in presenza ed in contraddittorio del titolare stesso, se la vacanza non sia avvenuta per morte, o dei costui eredi quando, avvertiti del giorno e dell'ora, vorranno intervenirvi: altrimenti vi si procederà d'ufficio, accennando nell'atto l'invito fatto ai medesimi.

Art. 49. Ove dall'atto della presa di possesso o dallo stato descrittivo e della previa ricognizione delle fabbriche e dei beni del beneficio risulti qualche riparazione o risarcimento a carico del titolare o dei costui eredi, il subeconomo ne darà agli stessi notizia, e si prefiggerà loro un breve termine per far eseguire le richieste riparazioni, che dovranno essere poi collaudate da un perito, o per rimborsare l'amministrazione delle somme alla stessa dovute.

Art. 50. In questo caso il subeconomo potrà promovere, nelle forme di legge, il sequestro anche sui beni ed effetti appartenenti al titolare del vacante beneficio, ed a tutte quelle misure che varranno ad assicurare i dritti dell'economato.

Art. 51. Simili misure potrà e dovrà promovere il subeconomo, ove fosse pericolo di trafugamento delle rendite del beneficio, o di qualsiasi pertinenza dello stesso.

Art. 52. Se il titolare o i costui eredi si obbligheranno ad eseguire le riparazioni o i risarcimenti o i rimborsi, di cui è cenno nell'art 49, a collaudazione di perito, mediante idonea cauzione o deposito dell'importo, verranno loro rilasciati, nelle forme di legge, gli effetti che avranno potuto essere sequestrati, benchè non appartenenti al beneficio.

Art. 53. L'atto di presa di possesso e gli altri atti relativi saranno fatti per ministero di usciere, affine di rendere spedito, autentico e legale l'atto di esecuzione.

Art. 54. Il notamento dei beni, dei nomi dei deliberatari e dei comuni ove essi hanno domicilio, della causa del debito, delle somme dovute al beneficio e delle altre occorrenti indicazioni, come pure gli estratti da formarsene per ciascun comune ove hanno domicilio i debitori, sarà firmato dall'economo generale o dal subeconomo, e sarà notificato come atto amministrativo ai debitori, perchè riconoscano e paghino all'amministrazione le somme che dovevano al titolare.

La stessa notificazione sarà fatta ai procuratori o ad altri agenti del titolare del vacante beneficio, intimando loro di rendere i conti e di presentare il notamento dei resti ad esigere.

Art. 55. Qualora la rendita del beneficio consistesse in prestazione di natura decimale, la presa di possesso sarà notificata al pubblico mediante analogo avviso da affiggersi nei luoghi soliti delle pubblicazioni nei rispettivi comuni, e questa notificazione avrà l'effetto che l'antica citazione per editto, che in simili casi era dalle leggi consentita.

Art. 56. Sono soggetti alla presa di possesso ed all'esercizio della regalìa i benefici di patronato particolare quando siano collativi, in qualunque modo si verifichi la loro vacanza.

Art. 57. Nel caso di vacanza di una parrocchia, la cui rendita non ecceda le annue L. 452, e non sia sufficiente a pagare l'assegnamento che dovrà, secondo gli usi in vigore, corrispondersi all'economo spirituale, ed a soddisfare gli altri pesi, non si procederà a sequestro, ma, preso possesso del beneficio, la rendita della parrocchia, sopra l'autorizzazione dell'economo generale, sarà rilasciata interamente all'economo spirituale, che dovrà renderne conto quando la parrocchia sarà provveduta, o anche prima, ove l'economo generale creda di richiederlo.

Art. 58. Le spese occorrenti per la presa di possesso e sequestro ed atti relativi, saranno anticipate dalle somme esistenti in cassa; e saranno a carico dei frutti del beneficio.

Le spese degli atti che dovessero praticarsi sulle istanze e nello interesse delle parti opponentisi all'esercizio della regalìa, dovranno essere anticipate dalle parti stesse.

Art. 59. Il sequestro, a cui resteranno sottoposti i beni del beneficio in virtù della presa di possesso, sarà sciolto sulla presentazione del R. Decreto di nomina o del R. Placito o della R. Esecutoria, dallo economo generale, il quale immetterà nel possesso il novello investito secondo quello che nei precedenti antichi è stato stabilito.

Art. 60. Ridotta la temporalità di un beneficio sotto l'Amministrazione economale, i subeconomi al cui ministero è propriamente demandata la locale amministrazione, dovranno tenere diligente cura dei beni e delle rendite di ciascun beneficio vacante di cui avranno preso possesso, rendendone esatto conto all'economo generale distintamente per ciascun beneficio, e rimettendo allo stesso, come fu sopra prescritto, i rispettivi frutti.

Art. 61. I subeconomi dovranno particolarmente vegliare allo stato delle fabbriche e dei fondi ed alla conservazione dei boschi, se ve ne sieno, ritenuto che dei boschi e di qualsivoglia albero non potranno fare eseguire o permettere alcun taglio, se non previa licenza dell'economo generale e nei modi voluti dalla legge.

Art. 62. Dovranno parimente porre ogni cura al miglioramento dei fondi e dei boschi, ed in caso d'affitto vigilare la condotta degli affittuari, perchè non avvenga malversazione, nè scapito alcuno nelle rendite dei beneficii.

Art. 63. Spetterà ai subeconomi l'esigere ai termini fissi le rendite tutte dei beneficii, e l'adempiere ai pesi dei medesimi, secondochè ne consterà dall'atto di possesso, dovendo essi in generale prendersi ogni cura a fine di promovere gli interessi dei beneficii medesimi.

Art. 64. I subeconomi dovranno notificare all'economo generale le riparazioni che occorressero alle fabbriche ed ai fondi dei beneficii, le quali dovranno, previa l'autorizzazione dell'economo generale, darsi ad appalto e con tutte le cautele che possano più efficacemente prevenire le spese soverchie.

Art. 65. Sarà obbligo dei subeconomi di riferire all'economo generale tutto ciò che possa riuscire di vantaggio o di danno dei beneficii da loro amministrati, per avere dal medesimo le opportune istruzioni. Perciò gli notificheranno se qualcuno offra permute convenienti ai beneficii, se altri tenti nuocere ai fondi ed alle ragioni dei medesimi, se qualche debitore cerchi sottrarsi al pagamento del capitale, degli interessi, ecc.

Art. 66. Nell'intervallo della vacanza di un beneficio saranno permesse le sole spese pei seguenti titoli ai subeconomi:

a) Per imposte, livelli e canoni passivi arretrati;

b) Per le riparazioni urgenti ed indispensabili alle case ed agli edifizi;

c) Per la coltura dei fondi;

d) Per l'onorario dei vicari od economi spirituali, dove si tratti di parrocchie, e nella somma che sarà fissata.

Nessun'altra spesa è permessa se non quando ne sia dimostrata la necessità e la convenienza, e dopo ottenuto l'assenso dell'economo generale.

Art. 67. Per gli aggiusti di rata tra gli eredi del titolare defunto con l'Amministrazione, o col titolare stesso se il beneficio non sia vacato per morte, il subeconomo dovrà attendere le disposizioni dell'economo generale.

Le norme che si seguiranno sull'oggetto saranno le seguenti:

I frutti e le rendite di qualunque specie saranno ripartite a proporzione del tempo in cui durò il dritto all'usufrutto, principiando dal 1° gennaio fino al 31 dicembre inclusivamente, e si frazioneranno per dodicesimi; il che si farà altresì dei pesi, compreso il dritto di emolumento del subeconomo e le spese di amministrazione.

Poi si terrà conto dei mesi dell'anno in cui il beneficio sarà stato pieno o vacanto.

Con tale norma saranno regolati gli accordi od aggiusti di rata anche per giorno, a modo di frutti civili.

Se si tratti di rendita olearia o di altra di simil natura che fosse biennale, dovrà unirsi l'annata fertile all'infeconda, e frazionarla però in ventiquattresimi, facendosi lo stesso pei pesi, come sopra fu detto.

Lo stesso avrà luogo per le selve cedue e pei boschi, i cui tagli non avvengono in ogni anno in egual misura.

Queste norme si seguiranno per gli aggiusti di di rata anche fra due titolari che si succedessero senza intervallo nel godimento di un beneficio.

Art. 68. Consegnata al subeconomo la lista di carico, giusta l'art. 47 di questo regolamento, le esazioni saranno giorno per giorno notate sulla lista medesima.

Il subeconomo dovrà trasmettere entro dieci giorni dalla riscossione all'economo generale uno stato, giusta il modulo da stabilirsi, delle esazioni fatte, notando il corrispondente numero della partita iscritta sulla lista.

L'economo generale dovrà contrapporre l'esazione sulla lista che terrà presso di sè.

Il subeconomo che non trasmetta lo stato delle esazioni entro l'anzidetto termine, sarà soggetto ad una multa di lire cinque per ogni cinque giorni di ritardo.

Potrà anche essere dimesso, se il ritardo sia oltre un mese.

Art. 69. I fondi rustici od urbani di un beneficio saranno dati in affitto, vietandosi, tranne i casi di dimostrata utilità o di necessità, che sieno tenuti in economia.

Art. 70. Gli affitti dei fondi anzidetti dovranno farsi mediante asta pubblica, eccetto quelli, la cui rendita resultante da una perizia recente o dal precedente ultimo contratto, non ecceda le L. 200.

Col metodo stesso si potrà continuare l'affitto di quelle prestazioni annue di un beneficio che sono solite ad affittarsi.

Art. 71. Tutti gli affitti stipulati mediante asta od a trattative private, devono essere approvati dall'economo generale.

Art. 72. Sei mesi prima che spiri l'affitto in corso, per cura dell'economo generale o dei subeconomi, si faranno conoscere le condizioni del nuovo affitto per mezzo di manifesti da affiggersi e da pubblicarsi nel giornale della provincia o del circondario autorizzato a tali pubblicazioni.

Ove occorrano nuove condizioni dovranno queste essere dai subeconomi sottoposte previamente all'approvazione dell'economo generale.

Art. 73. La durata degli affitti, così dei fondi rustici come degli urbani, sarà determinata nei singoli casi dall'economo generale: in massima non deve eccedere i quattro anni.

Per un tempo maggiore di sei anni dovrà l'economo generale rassegnare il progetto al Ministero di grazia e giustizia e dei culti, ed attendere da lui le occorrenti disposizioni.

Art. 74. L'affitto delle selve cedue sarà fatto per tanti anni, quanti sono necessari ad osservare l'ordine e la quantità dei tagli, giusta la distribuzione e la pratica costantemente seguita nei luoghi ove sono le selve.

Art. 75. La subasta sarà preceduta dai due manifesti con l'intervallo almeno di otto giorni fra il primo ed il secondo. In essi saranno espresse le indicazioni necessarie a far conoscere lo stabile, il prezzo di affitto da servir di base all'asta, e le altre condizioni del contratto, ed il giorno della subasta, che non dovrà oltrepassare il quindicesimo giorno dalla data del primo manifesto.

Nei manifesti sarà altresì indicato in qual altro giorno si procederebbe alla subasta nel caso che nel giorno stabilito la subasta fosse deserta, o non si avessero offerte maggiori del prezzo per cui si apre l'incanto.

Art. 76. I manifesti a cura dei subeconomi che piglieranno gli opportuni concerti coi sindaci, saranno affissi nel comune ove sono siti i beni, ed in quello ove il subeconomo ha la sua sede.

Inoltre saranno pubblicati nel giornale della provincia, o del circondario autorizzato a simili pubblicazioni, quando l'annuo canone, che deve servir di base all'incanto ecceda L. 1000 pei fondi rustici, e L. 500 pei fondi urbani.

Art. 77. Tutte le offerte di affitto che si facessero prima del giorno dell'asta dovranno essere presentate a quell'ufficio presso cui deve aver luogo l'incanto.

Quetse offerte devono essere accompagnate dalla cauzione accennata al seguente art. 78. In questo caso l'incanto sarà aperto sulla offerta più vantaggiosa che fosse presentata.

Quando prima del giorno dell'asta si presentassero offerte ad un subeconomo, questi, ove ne sia il tempo, dovrà trasmetterle all'economo generale per avere le occorrenti disposizioni.

Art. 78. La subasta sarà tenuta innanzi al subeconomo, quando l'economo generale non disponga diversamente.

Laddove si trattasse della locazione di un fondo, di macchine, mulini e simili, il cui fitto od estaglio eccedesse la cifra di L. 4000 all'anno, in tal caso la subasta dovrà aver luogo in Palermo innanzi all'economo generale.

In tal caso chi offre deve garantire la sua offerta col deposito di un valore uguale alla decima parte del fitto su cui si apriranno gli incanti. Dalle L. 4,000 alle L. 20,000 tal deposito sarà del cinque per cento sulla eccedenza.

Art. 79. Nell'incanto si accenderanno successivamente tre candelette, ed a quello sulla cui offerta (che dovrà essere sempre maggiore del prezzo su cui fu aperta la subasta) sarà estinta una candeletta vergine, dopo la consumazione delle tre prime, verrà fatta l'aggiudicazione dello affitto, mediante verbale sottoscritto da chi avrà presieduto alla subasta e dall'aggiudicatario.

Art. 80. Ove nel giorno stabilito non si avesse alcuna offerta, o l'offerta presentata non fosse maggiore del prezzo annunziato per base, fattosi il debito verbale, la subasta sarà tenuta in quell'altro giorno che venne significato nel manifesto, ai termini del precedente art. 75.

Che se avvenga che anche in questo secondo esperimento non potesse aver luogo la subasta, l'economo generale potrà dare l'autorizzazione a procedersi all'affittamento a trattativa privata.

In questo caso ove l'affittamento ecceda la durata di un quadriennio, o porti un annuo canone superiore alle L. 2,000, dovrà essere approvato il contratto dal ministro dei culti.

Art. 81. Ove la subasta di cui nei precedenti articoli abbia avuto luogo, non sarà ammesso che il solo additamento non inferiore del sesto sulla somma per cui fu fatta l'aggiudicazione.

Le offerte di tale aumento dovranno esser prodotte nell'ufficio in cui la subasta si è celebrata entro il termine di quindici giorni dalla data della stessa, salvo il diritto all'economo generale di protrarre questo termine, ove occorra, ma non al di là di altri dieci giorni.

Art. 82. A tale oggetto, immediatamente dopo il seguìto incanto, e dieci giorni almeno prima della scadenza dei detti giorni quindici, sarà pubblicato un secondo manifesto nei modi sopra accennati, in cui si conterrà, oltre le altre indicazioni, il giorno in cui scade il termine per le offerte dell'aumento del sesto, tenendo ragione anche della proroga, ove sia stata accordata.

Quegli che intende fare lo aumento deve contemporaneamente presentare la cauzione di cui al precedente art. 78.

Art. 83. Ove fosse stata presentata nel termine stabilito un'offerta d'aumento non inferiore al sesto, l'ufficio che procedette all'asta deve pubblicare nei modi sopra stabiliti un avviso per una nuova asta. L'avviso, oltre alle indicazioni di cui all'art. 75, dovrà accennare il giorno e l'ora in cui si terrà il nuovo incanto, il prezzo per cui fu l'affitto aggiudicato nell'asta precedente, l'aumento offerto e la dichiarazione che l'aggiudicazione che si farà nel nuovo incanto sarà definitiva.

Art. 84. Il nuovo incanto sarà celebrato con le formalità prescritte pel primo.

Se non sarà fatta offerta maggiore, l'aggiudicazione si farà a favore di chi ebbe fatto l'aumento.

Questa aggiudicazione è definitiva.

Art. 85. Il verbale di definitiva aggiudicazione servirà di titolo ad ambedue le parti contraenti per obbligare l'altra a tutti gli effetti di legge, ed in particolar modo alla stipulazione del corrispondente contratto, salva sempre l'approvazione dell'economo generale.

Art. 86. Gli affitti dei fondi rustici debbono esser fatti con la condizione che i fitti od estagli sieno pagati in denaro contante.

Ogni fittavolo sarà tenuto a dare una idonea cauzione sopra beni stabili, ovvero presentare un coobligato solidale solvibile.

Per circostanze particolari, come sarebbe quella della modicità del fitto, potrà il fittavolo essere dispensato dall'obbligo della cauzione, previa autorizzazione dell'economo generale.

Per modico affitto si può ritenere la somma annua di L. 300.

Art. 87. Tutte le spese per gli atti preparatori alla subasta, per la stipulazione del contratto, per tasse e per ogni altro simile oggetto dovranno cadere a carico del fittavolo.

Art. 88. In casi particolari, ed in ispecie quando si tratti di rinnovare affitti a favore degli attuali coloni od affittuarii, l'economo generale potrà autorizzare affittamenti a trattative private, ogni qualvolta la rendita risultante da una recente stima o dall'ultimo affitto o dalle nuove offerte non ecceda L. 500 annue, risulti dal nuovo contratto un aumento sul canone precedente, e non possa ragionevolmente sperarsi dallo incanto condizioni migliori. Quando l'annua rendita risultante in taluno dei modi anzidetti superi le L. 500, l'economo generale dovrà farsi autorizzare dal ministro di grazia e giustizia e dei culti per stipulare contratti di affitto a trattative private.

Parimenti in casi particolari l'economo generale potrà disporre che l'aggiudicazione definitiva segua al primo incanto, senza ammissione di aumento.

Di ciò però dovrà farsi espresso cenno nel manifesto d'asta.

Art. 89. Se i fitti dei fondi si pagano in derrate, in granaglie od altre cose in natura, i subeconomi procederanno alla vendita delle medesime al maggiore offerente, e mediante una sola candeletta, a pronti contanti; ritenuto che il prezzo non debba essere al disotto di quello corrente in quel giorno nella piazza, come dovrà risultare dalla mercuriale di quel luogo e di quel giorno.

Art. 90. Tal vendita non potrà eseguirsi dai subeconomi senza averne ottenuta l'approvazione dell'economo generale sulla opportunità del tempo.

Art. 91. Nel caso di reimpiego di capitali spettanti a beneficii vacanti, lo antico mutuatario o debitore dovrà pagare i detti capitali nelle mani del subeconomo mercè polizze girate all'economo generale con condizione del rinvestimento. Il subeconomo dopo aver rilasciate le debite quitanze a colui che paga, dovrà inviare le polizze all'economo generale, che gliene accuserà ricevuta.

Art. 92. Una volta pervenute le polizze all'economo generale, questi ne comprerà tanta rendita sul Gran Libro del debito pubblico, intestata al beneficio a cui si appartiene, e ne invierà il titolo al subeconomo che ha cura di quel beneficio, perchè ne tenga conto negli atti di sua gestione.

Le frazioni dei capitali anzidetti che non possono essere impiegate in acquisto di rendita sul Gran Libro, saranno altrimenti impiegate dall'economo generale per conto del beneficio stesso, sino a che possa con le stesse acquistarsi una somma di rendita.

Art. 93. È nella esclusiva attribuzione dello economo generale d'iniziare giudizi concernenti i beneficii vacanti, e di continuare a dirigere quelli già incoati, salvo restando ai subeconomi l'obbligo loro ingiunto dal precedente art. 65, e di promuovere in caso di urgenza, dalle competenti autorità, anche nel corso di un giudizio, quelle misure di conservazione o di repressione che fossero richieste dalla specialità di circostanze locali, dandone immediatamente avviso all'economo generale.

Art. 94. Sarà cura dell'economo generale di promuovere la censuazione di quei beni che giusta la legge del 10 agosto 1862, n° 743, devono essere soggetti alla concessione enfiteutica.

A tale oggetto i subeconomi nello stato descrittivo dei beni di ogni beneficio vacante dovranno far rilevare se vi sieno fondi colpiti dalla legge suddetta, se si sia dal titolare del vacante beneficio adempiuto alle prescritte notizie ed altre formalità; e nell'affermativa indicheranno, ove possa loro riuscire, in quale stato si trovino le relative pratiche.

Le stesse indagini saranno poste in opera dai Subeconomi pei fondi dei benefici provveduti di titolare od appartenenti ad altre istituzioni ecclesiastiche, e riferiranno all'economo generale se alcun fondo sia stato occultato o in qualsiasi altro illegal modo sottratto all'azione della legge.

Norme per la vigilanza sulla temporalità dei benefici in sede piena.

Art. 95. La vigilanza dell'Economato generale sui beni dei benefici in sede piena si estende su tutti i benefici di qualunque natura essi sieno, ancorchè soggetti a regio patronato.

La stessa vigilanza si estende su tutte le istituzioni di natura ecclesiastica, per le quali non sia luogo a vacanza, come sui patrimoni delle chiese, delle cappellanie ecclesiastiche, dei seminari, delle maramme e di altri istituti di simil genere.

Art. 96. Perchè possa l'economo generale esercitare una tal vigilanza, ed anche per rendere indenne il patrimonio ecclesiastico pel caso in cui questo possa cadere sotto l'Amministrazione dell'Economato, ogni titolare di beneficio ed ogni rappresentante di chiese o di istituzione ecclesiastica, ed in generale la parte più diligente, dovrà, tra quindici giorni dopo conchiuso l'affitto di un fondo qualsiasi del beneficio o ente morale ecclesiastico, darne conoscenza all'economo generale, manifestandone la durata, la somma del fitto e tutte le altre condizioni.

L'economo generale esaminerà se nell'affitto conchiuso sieno state osservate le condizioni richieste dalle leggi e dalle speciali norme della polizia ecclesiastica di Sicilia, ed ove nulla abbia ad opporre, manifesterà la sua approvazione. Ove all'incontro trovi delle irregolarità in contravvenzione alle leggi ed alle norme suddette, ne farà rapporto al ministro di grazia e giustizia e dei culti per le superiori determinazioni.

Gli affitti che siano stati approvati dall'economo generale secondo le consuetudini locali, non potranno essere dallo stesso impugnati o disconosciuti, quando l'amministrazione del beneficio verrà devoluta all'Economato generale.

Art. 97. Ove all'economo generale constasse della cattiva amministrazione del patrimonio di un beneficio o di altra istituzione ecclesiastica per inettezza, negligenza o colpa del titolare o dell'amministratore, ne farà rapporto al ministro di grazia e giustizia e dei culti, il quale, sulla proposta dell'economo generale, potrà disporre che al titolare o amministratore si aggiunga come deputato ordinatore il subeconomo

---

Gli interstizi fra un lume e l'altro sono occupati da altrettante teste in pieno rilievo poste di faccia e sporgenti per tutta la lunghezza del loro collo. Barba crespa e bene acconcia scende dalle guancie a ornarne il mento: la fronte è armata da piccole corna di toro, e orecchie e collo parimente toroso e largo; i capelli dal mezzo delle corna si dividono in due ciocche che calano fin sotto le orecchie; maschia venustà è diffusa su quei volti tutti simili. Questa è la faccia superiore, o come volgarmente suol chiamarsi il corpo della lucerna.

« La parte inferiore è alquanto concava e tutta fregiata di bassi rilievi disposti a fasce circolari concentriche, eccetto quelli della prima che sono a più rilievo degli altri. Questa prima fascia vien formata da sedici figure tra muliebri e virili simili fra loro per uguali forme collocate alternativamente, quasi facenti all'ingiro l'ufficio di altrettante cariatidi sulle cui teste posano i già descritti lumi o beccucci.

« La seconda fascia non è altro che un cerchio cui soprastanno frequenti ravvolte linee che gli corrono attorno sempre uguali.

« Un combattimento di animali di varie nature, tutti quadrupedi, che con orrendo impeto si assalgono, forma la terza fascia da piccolo bordo intagliata circoscritta. Tu vedi un cinghiale abbattuto da due mastini: un grifo alato ed un leone prostrare un altro quadrupede che al piè snello diresti un capriolo: da maculata pantera e da grifo parimente alato atterrarsi un bove: finalmente una tigre ed una leonessa tenere abbrancato un timido cervo. Gli assalitori addentano tutti la loro preda, uno alla gola, l'altro al tergo, usando ogni sforzo per ucciderla.

« L'area a piana superficie di quest'ultima fascia più piccola delle altre è tutta occupata da una larva spaventosa ugualmente a basso rilievo. Pochi capelli le stanno sulla fronte; ma al disopra di questi e all'intorno di tutta la testa fin sotto il mento è coronata da un interrotto giro di serpi che colle loro teste sporgenti come in atto di sibilare le fanno un orribile abbigliamento: grandi sono gli occhi in cui due fori segnano le pupille; come pure ai lati della faccia altri due fori cinti da piccolo bordo stanno invece delle orecchie: larghe rilevate le narici, e così aperta l'ampia bocca guernita alla estremità di zanne porcine, con lingua protesa e pendente fino al mento, che di sì sgomentante figura potrebbe dirsi:

« A guisa di voragine profonda
« Apre la bocca di atro sangue immonda. »

Il diametro di questo bellissimo lampadario è di B. 1 e 2 quattrini (cent. 58); la sua altezza di soldi 14 (cent. 30) e pesa libbre centosettanta (Kil. 54). La perfetta esecuzione materiale e la squisitezza della forma lo farebbe credere un prodotto di quella epoca in cui la Grecia diffondeva sull'Italia un raggio animatore di quella luce di civiltà che le venia dall'Oriente.

Ora senza tener dietro agli eruditi nelle penose ricerche del senso religioso velato dalle allegoriche rappresentazioni di figure e di cose scelte ad ornare quel lampadario, ricca suppellettile, forse, di qualche ipogeo, mi starò pago di lodare la ricca e feconda immaginativa dell'etrusco artefice (il quale seppe con fino magistero di arte compiuta unire le forme più disparate in un tutto improntato di severa ed elegante omogeneità), la bontà del disegno, la grazia dei panneggiati, la vita ed il moto delle belve venute a zuffa mortale fra loro, e la perizia con la quale il getto dell'opera fu dal cesello ritrovato e rinetto.

L'altro cimelio greco di raro interesse è una Musa dipinta all'encausto sopra una lavagna dell'altezza di 38 centimetri su 33 di larghezza. Narra il cav. Marcello Venuti il modo con cui si rinvenne questo antico dipinto con le seguenti parole: « In quella parte del territorio cortonese che dicesi *Chiusa*, circa l'anno 1732, in un podere, vocabolo la *Stella*, posto nella prioria di Valiana, unitamente ad alcune antiche statuette, fu dissotterrata questa pittura; è dessa in lavagna, e venne per molto tempo venerata da quella famiglia campestre, che la trovò come una immagine di nostra Donna; ma conosciuto l'errore, fu fatta servire di chiudenda ad una piccola finestra prossima al fuoco ardentissimo di un cammino; e continuò in quel lacrimevole stato fino all'anno 1735, quando il cav. Giov. Tommaso Tommasi, padrone della possessione, conosciutone il merito infinito, ne fece acquisto e la liberò dai barbari oltraggi dell'ignoranza. »

La Musa, reputata una Polinnia, ha la testa coronata di lauro volta leggermente a sinistra; i capelli castagni, dipinti con finitezza e trasparenza mirabili, sono bipartiti sulla fronte e cadono sugli omeri inanellati e fluenti. La semplicità onde è atteggiato questa cara figura, la queta espressione del volto e l'aria di verginale modestia, che tutta l'abbella, destano anche ai meno educati all'arte, sensi di meraviglia e di compiacimento. Nè ciò è tutto, poichè oltre la sorprendente purezza delle linee per la quale gareggia con le madonne celestiali del Sanzio, vi si riscontra una finitezza superiore a quella raggiunta da Leonardo, unita ad una esecuzione facile e larga che parrebbe incompatibile con la minutezza usata nei particolari e con il processo tecnico usato nel colorirla. Peccato che sì raro dipinto, sul quale fu dissertato da molti, abbia sofferti notevoli danni dal tempo e dalla mano dell'uomo, per i quali andarono perdute alcune parti di esso ed offuscate di molto le carni dall'azione del fumo, della polvere e della pioggia. Contuttociò la Polinnia conservata nel Museo di Cortona è tale pregevole avanzo del secolo d'oro dell'arte greca da invitare di per sè sola l'amatore e l'artista a visitare quella città che al pari di molte altre della Toscana serba con lodevole amorevolezza gelosamente custoditi i resti dei vanti più belli della civiltà antica, insieme a quelli dell'epoca gloriosa del risorgimento delle arti in Italia.

C. J. G.

o altra persona che verrà dal ministro specialmente all'uopo delegata, salvo a deferire al subeconomo l'intera amministrazione del patrimonio nei casi che richiedessero un tal provvedimento.

In questi casi il subeconomo, soddisfatti i pesi, e ritenuto per sè un premio per la sua gestione, che sarà fissato dall'economo generale, in ogni caso non mai eccedente quello stabilito dall'articolo 42, consegnerà i sopravanzi netti al titolare o rappresentante del beneficio o della chiesa.

Art. 98. L'economo generale potrà intervenire in tutti i giudizi che, durante la sede piena di un beneficio, venissero agitati tra il titolare ed i terzi, purchè tali giudizi riguardino la proprietà beneficiaria.

Art. 99. Ove si tratti di alienazione di un fondo o rendita appartenente ad un beneficio o Corpo morale ecclesiastico, per cui restano in vigore le formalità prescritte dal regio decreto del 1° dicembre 1833, il relativo progetto dovrà essere sottoposto all'esame dell'economo generale, il quale darà il suo avviso.

Le sovrane determinazioni che verranno in seguito emesse, saranno partecipate all'economato generale per prendere nota nei suoi registri.

Art. 100. Per l'esercizio della vigilanza sui patrimoni delle corporazioni religiose, l'economo generale si atterrà alle norme speciali che all'uopo sono state stabilite dalla sovrana risoluzione presa nell'udienza del 26 luglio 1865, salva rimanendo la suprema ingerenza del giudice della regia monarchia nei termini entro cui fu stabilita nelle norme suddette; senonchè in modificazione degli articoli 32, 33 e 39 delle norme medesime, nei casi di dubbio sulla interpretazione delle norme stesse, l'economo generale può direttamente rivolgersi al ministro di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 101. Le somme provenienti dall'amministrazione della Crociata, detratte le spese di amministrazione, e gli stipendi degli impiegati del ramo, saranno versate dal tesoriere della Crociata stessa, nei debiti modi, nella Cassa dello economato generale, dalla quale verranno soddisfatti i pesi che per superiori disposizioni si trovano o verranno gravati sui sopravanzi medesimi.

L'economo generale procurerà di tenere un conto a parte di tali proventi.

Art. 102. Le somme provenienti dall'opera di Terrasanta, la cui suprema vigilanza, delegata temporaneamente al giudice della R. monarchia con decreto del 31 ottobre 1865, è stata demandata all'economo generale, saranno tenute in conto a parte.

All'esercizio di tal vigilanza egli si atterrà alle istruzioni approvate col R. decreto del 21 maggio 1852, per tutte quelle parti che erano state demandate alla cessata direzione generale dei rami e diritti diversi.

Disposizioni transitorie.

Art. 103. L'economo generale, appena posto nel servizio del suo ufficio, prenderà contezza di tutti i beneficii che si trovassero vacanti, e si farà scadere i conti da coloro che ne hanno sinora tenuta l'amministrazione chiudendo la giustificazione di tutti gli esiti che da loro siensi potuti fare. Essi saranno obbligati a versare nella Cassa dell'economato generale le somme che si troveranno presso loro per conto del beneficio amministrato, e di cui resulteranno debitori; avranno diritto a ritenere la mercede, o stipendi, o premio che proveranno sia loro stato concesso per la stessa amministrazione.

Art. 104. Gli impiegati che saranno addetti all'ufficio dell'economato generale, verranno preferibilmente scelti dalla classe di coloro che trovansi in disponibilità, e riceveranno fino alla definitiva loro nomina dai fondi dello economato la differenza di soldo tra lo assegnamento di disponibilità e lo stipendio loro assegnato in corrispondenza alla pianta dell'ufficio dell'economato generale.

Art. 105. Sino alla definitiva o provvisoria nomina dei subeconomi, l'economo generale potrà avvalersi dell'opera di delegati o suddelegati del giudice della R. monarchia, al quale egli potrà opportunamente nei singoli casi rivolgersi.

V° d'ordine di S. M.
Il ministro
CORTESE.

Tabella degli stipendi

Economo generale	L.	5,000
Segretario capo	»	4,000
Segretario di 1ª classe	»	3,500
Segretario di 2ª classe	»	2,800
Cassiere	»	2,500
Applicato di 1ª classe	»	2,200
Id. 2ª id	»	1,800
Id. 3ª id.	»	1,500
Id. 4ª id.	»	1,200
Commesso	»	1,000
Commesso	»	1,000
Usciere	»	800
Inserviente	»	600
Spese d'ufficio	»	2,000
Totale	L.	29,900

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro
P. CORTESE.

Nell'elenco di ufficiali della Guardia Nazionale inserto nel n° 27 della *Gazzetta* (parte ufficiale) in luogo di *Fassella Alessandro* devesi leggere *Fassetta Alessandro*.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI

Nella sua tornata di ieri, la Camera prese a trattare del numero e della qualità dei deputati che sono ad un tempo impiegati dello Stato. Dopo lunga discussione, in cui ebbero parte i deputati Torrigiani, D'Ondes Reggio, Miceli, Bertea, Panattoni, De Luca, Errante, Lazzaro, Crispi, Bixio, Sanguinetti, Negrotto, Cadolini, Castelli Luigi, Ara, Cantù, Cordova, Ricciardi, Venturelli, e i ministri dell'interno, della pubblica istruzione e della guerra, si adottarono le norme proposte dalla Commissione per l'ammissione e classazione degli impiegati; si riconobbe che la categoria generale di questi ne comprende trentatrè; si sospese di deliberare intorno al numero di cui ora si compone la categoria speciale dei magistrati per assumere alcune informazioni; e si cominciò a trattare dell'altra categoria speciale relativa ai professori.

Commissione nominata dagli uffici della Camera dei deputati.

Progetto di legge n° 44. — Esercizio provvisorio dei bilanci per i mesi di marzo ed aprile 1866.

Commissari: — Ufficio 1 Ricasoli.
» 2 Lualdi.
» 3 Coppino.
» 4 Pepoli.
» 5 La Porta.
» 6 De Cesare.
» 7 Venturelli.
» 8 Ferraris.
» 9 Cortese.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nel *Times*:

L'attitudine del Perù va a provocare nuove complicazioni; ed un piccolo diverbio col Chilì minaccia prendere le proporzioni di una guerra fra la monarchia spagnuola e la confederazione delle repubbliche ispano-americane.

Se giammai la legge internazionale valse a giustificare le potenze neutre nelle loro pretese, checchè le parti belligeranti abbiano a sottomettersi ad un arbitrato, questo è certamente il momento.

Così noi non diciamo che non si arriverà a tal risultato, ma pel momento noi non dobbiamo prenderne su noi la risponsabilità.

La nostra linea di condotta è facile, ed è tracciata.

Dal momento che il nostro governo fa quanto può per terminarla, noi dobbiamo impedire che i nostri concittadini prendano parte a questa guerra che tanto pregiudica i nostri interessi.

Se si potesse ottenere questo risultato mercè un emendamento portato alle nostre leggi sugli arruolamenti stranieri, noi desideriamo vivamente di veder modificata questa legge nella prossima sessione.

Noi abbiamo detto più volte che il perfezionamento ed anche l'analogia fra la nostra legge sugli arruolamenti e la legge americana non potevano impedire che bastimenti costruiti in Inghilterra diventassero crociatori confederati; noi siamo però ben lontani dal sostenere che vi abbia bisogno di riformare questo statuto.

Il governo degli Stati Uniti ha rifiutato di rivedere questa legge nel senso della nostra legislazione, e noi non ce ne lagneremo, rammentandoci come lord Russell abbia respinto una simile proposta del signor Adams, quando tutto il profitto stava a favore degli Stati Uniti.

La migliore risposta che si possa dare a questa decisione del Congresso si è di risolvere da noi stessi la questione, e se noi possiamo in tal modo evitare imbarazzi colla Spagna, sieno essi giustificati o no, noi non avremo che a congratularcene.

MESSICO. — Si scrive da Messico in data 29 dicembre:

L'imperatore Massimiliano ha recentemente firmato vari decreti il più importante dei quali è senza dubbio quello che riorganizza l'amministrazione della giustizia e stabilisce nei tribunali di prima istanza tre giudici che siedono contemporaneamente insieme anzichè uno solo come si era usato sin ora: il presidente di questo tribunale è nominato dall'imperatore. A Messico il tribunale sarà composto di due Camere, con otto giudici di istruzione, ed entrerà in funzione col 1° del prossimo gennaio.

Questi tribunali saranno installati in tutti i centri di popolazione importante. Al disopra di essi saranno creati ventuno tribunali superiori, o d'appello, ed infine a capo dell'organizzazione giudiziaria si troverà posta la Corte suprema e regolatrice sedente nella capitale con un presidente ed un procuratore generale.

Questa organizzazione darà delle nuove garanzie alle parti che ricorrono per aver giustizia e stabilirà, una unità che era molto desiderata.

Oltre a questo l'imperatore ha pur firmato altri decreti basati sullo statuto dell'impero, e che determinano la condizione ed i diritti dei cittadini, il modo di stabilire lo stato civile e le condizioni del matrimonio civile, al quale pe i cattolici dovrà seguire il matrimonio religioso.

Un decreto speciale tende a proteggere tutti i diritti degli agricoltori, i quali saranno liberi di abbandonare a ogni momento le proprietà sulle quali lavorano purchè non abbiano debiti, o che, avendone, li paghino in danaro prima di partire.

Un regolamento fissa le ore di lavoro, determina i giorni feriali, e provvede espressamente a che il salario convenuto sia pagato in danaro: per quanto ai ragazzi essi non potranno venir costretti al lavoro che per la metà della giornata.

Questo decreto, che riproduce a favore degli Indiani le disposizioni protettrici delle antiche leggi degli Indi, serve di risposta a certe voci malevoli propagate all'estero e tendenti a far credere che il lavoro dei contadini (*peones*) era una specie di schiavitù mascherata mentre al Messico non vi sono mai stati negri, e la schiavitù vi è affatto ignota.

Mentre alacremente si spinge la organizzazione dell'armata messicana e delle milizie rurali, non si è punto trascurata la difesa speciale dei confini soventi volte invasi dalle tribù ostili degli Indiani.

L'imperatore ha recentemente prescritto che vengano nuovamente istituite dodici compagnie presidiali, e ricostruiti i forti nominati *presidios* i quali sono collegati l'uno all'altro proteggendo i villaggi e coprendo particolarmente la linea del nord al di là della quale si trovano le temute popolazioni degli Apachi.

Sotto il governo dei vicerè questa organizzazione era completa e rendeva i più grandi servigi: senza di lei sarebbe impossibile profittare delle ricche miniere di Chihuahua, di Durango, e specialmente della Sonora.

La rendita delle miniere diventa del resto ogni giorno più soddisfacente. Un convoglio d'argento partito dalla capitale si dirige per Vera Cruz dove sarà imbarcato nel prossimo mese, e ieri la Banca inglese di Messico ha ricevuto da Zacatecas e Guanajuato una rimessa di due milioni e cento mila piastre forti spettanti a diversi negozianti, e destinato per l'Europa.

Il commercio coll'interno si consolida, e non si ha che a lodarsi dei risultati della grande fiera che ebbe luogo a San Juan de los Lagos, che è la più importante del paese.

La legislazione delle miniere avendo bisogno di esser regolata secondo la scienza moderna e il progresso, l'imperatore ha incaricato il ministro dei lavori pubblici, signor Robles, di far elaborare da una Commissione composta di uomini speciali un progetto di nuovi decreti e ordinanze.

Uno dei più alti personaggi dell'antico governo il generale don Manuel Ruiz ha fatto la sua sottomissione nelle mani del comandante Billot dichiarando di ritirarsi nella vita privata.

Il giorno 21 è arrivato il signor William Lloyd direttore della ferrovia da Vera Cruz a Messico sulla quale egli ha pubblicato alcuni dettagli interessanti.

La lunghezza totale della linea sarà di circa 265 miglia inglesi, 47 delle quali sono di già in esercizio fra Vera Cruz ed il Paso del Macho, e fra Messico e Guadalupa.

La colonizzazione comincia a prendere sviluppo. Il primo centro importante della popolazione bianca stabilitosi presso Orizaba prenderà il nome di Charlotville. (*Moniteur*).

PERU' — Togliamo dal *Pays* le seguenti notizie del Perù:

Il corriere del Pacifico arrivato a Madrid porta le notizie ardentemente desiderate del Perù e del Chilì, notizie che vanno sino al 21 dicembre.

Al Perù non tardarono a sorgere le complicazioni che tanto si temevano.

L'attitudine del nuovo dittatore è ostile alla Spagna; la squadra peruviana si è radunata in uno dei porti del sud per unirsi, si dice, a quella del Chilì.

Quanto al trattato conchiuso colla Spagna, il nuovo presidente non lo ha voluto ancora ratificare.

Di fronte a questi fatti il ministro spagnuolo, signor Albistur, ha sospeso le relazioni diplomatiche col governo di Lima, e partì colla sua famiglia per Panama, dove si imbarcò sul battello a vapore *Vera Cruz* per Saint Nazaire.

Alcune rivolte parziali in favore del vecchio presidente Pezet vennero represse.

Tre membri del precedente ministero, minacciati dal partito vincitore, trovarono asilo presso la legazione francese a Lima.

Il signor Pacheco, ministro degli affari esteri, ha mandato all'incaricato d'affari francese una nota nella quale dimandava che gli fossero consegnati quei tre ex-ministri per farli giudicare.

Il capo della legazione francese ha risposto con un rifiuto.

Ecco adunque che vanno a ricominciare le differenze fra la Spagna ed il Perù, e nasce una nuova fase di trattative da aprirsi, o di colpi di cannone da scambiarsi; è impossibile prevedere come e quando finirà questa vertenza.

CHILI'. — Al Chilì la situazione, anzichè migliorare, si è fatta più grave.

La marina spagnuola è impaziente di vendicare la morte del generale Pareja e la presa della *Covadonga*; il blocco dei porti principali continua ad essere molto rigoroso, e ieri si parlava del successo ottenuto dalla fregata spagnuola *Blanca*, la quale attaccò una flottiglia del Chilì e colò a fondo una parte dei bastimenti nemici e disperse gli altri.

Le ostilità sono cominciate sul serio, e continueranno senza dubbio sino all'arrivo di un nuovo plenipotenziario spagnuolo incaricato di terminare colle armi o colle trattative diplomatiche il coflitto fra la Spagna, il Chilì ed il Perù.

Per quanto riguarda la presa della goletta la *Covadonga* la Spagna rimprovera al capitano della corvetta del Chilì di aver spiegata la bandiera inglese giovandosi di questo tradimento per sorprendere la *Covadonga*.

Il console generale del Chilì risiedente a Parigi ha pubblicato una lettera nella quale respinge queste accuse, e vuol provare che da parte della marina del Chilì il combattimento fu leale.

La *Correspondencia* di Madrid all'incontro sostiene energicamente l'accusa, e cita a tal proposito una dichiarazione dei marinai della *Covadonga* nella quale è detto che la fregata incontrata il 26 novembre fra Papado e Valparaiso portava i colori inglesi alloraquando la investì continuando il suo fuoco. (*Pays*)

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Stante l'infausta morte di S. A. R. il principe Oddone non avendo potuto aver luogo durante il carnevale alcuna delle feste da ballo di rappresentanza, che erano già divisate per quest'anno, il Governo ha aderito che dal fondo riservato pei prefetti che non hanno assegno fisso di rappresentanza, fosse prelevata la somma di lire mille a favore d'alcune benemerite istituzioni di questa città.

Quindi il nostro prefetto ripartiva la detta somma nel modo seguente:

Agli Asili infantili	L.	250
Alla Casa di Provvidenza	»	250
Alle scuole serali pe'maschi	»	200
All'istruzione tecnica femminile	»	200
Alla cassa di sussidio pegli scolari poveri	»	100
Totale	L.	1000

Siamo certi che riusciranno fra noi ugualmente aggraditi il pensiero della beneficenza ed il modo, con cui venne ripartita.

(*Gazz. di Parma*)

— Sappiamo per via sicura che il progetto di ferrovia da Parma a Mantova per Borgoforte, con diramazione a Modena venne presentato al Ministero essendo completamente terminati gli studj di cui una casa inglese si assunse la spesa. Ci vien detto che, non implicando la costruzione di questa ferrovia una garanzia di frutti per parte dello Stato, troverà il progetto facile accesso nelle aule del nostro Parlamento; quella via è troppo connessa all'importante linea che unisce il Mediterraneo coll'Adriatico per congiungersi al Brennero. Ci vien detto che l'esercizio di questa strada sia per essere accordato alla Società dell'Alta Italia, e che una Società Inglese sia in trattative di contratto per la costruzione di tutta la linea. (*Id*)

— La relazione annua dell'ispettore della polizia di New-York, accerta che nel 1864 v'erano in città quindici *ferries*, o linee di battelli a vapore, tenute da 72 piroscafi, i quali trasportarono 70 milioni di persone. New-York giace, come è noto, sopra un'isola lunga e stretta (Manhattan), circondata dall'Harlem e dall'Hudson e da un braccio dell'Atlantico. Esiste un ponte mobile sull'Harlem, ma non fu possibile costruirne altri sopra le altre acque perchè son troppo larghe e di continuo corse da navi a tre alberi. Rimpetto a New-York, ad di là dell'Hudson e del braccio di mare sorgono le città di Brooklin, Hoboken, Williamsburg e Jersey City, le quali hanno tutte insieme quasi un milione di abitanti, in relazioni continue con New-York, popolata anch'essa da un milione di anime. Gli Americani inventarono le *ferries*, alle quali assegnarono, come abbiam detto già, quindici stazioni dalla sola parte di New-York con 72 piroscafi. Questi battelli non hanno nè prora nè poppa, e il ponte loro si adatta perfettamente alla riva in guisa che cavalli e carrozze possono facilmente salire quelle tavole mobili e scenderne senza che i vetturini siano obbligati a lasciar la cassetta e che le bestie siansi accorte di aver passato l'acqua. A destra e a sinistra dei *ferry-boats* sorgono eleganti sale pei passeggieri. La traversata da New-York a Brooklin, a Jersey-City e a Williamsburg non è che di 5 a 8 minuti. Nel 1862 questo passaggio costava 5 centesimi. Ora forse il prezzo della traversata è doppio dacchè la guerra e l'emissione della carta-moneta fece incarire ogni cosa negli Stati-Uniti. I *ferry-boats* corrono quasi tutti giorno e notte e lasciano la riva ogni cinque minuti

ULTIME NOTIZIE

Elenco dei funzionari e delle rappresentanze provinciali e comunali che, a nome della popolazione, espressero sentimenti di condoglianza al Re per la morte di S. A. R. il principe Oddone:

Prefetto di Bari;

Sotto-prefetti di Cento, Mistretta;

Deputazione provinciale di Bari;

Rappresentanze comunali di Uggiano la Chiesa, Avetrana, Cento, Castelfiorentino, Pisa, Giovinazzo, Turi, Bisceglie, Trani;

Guardia Nazionale di Chieti;

Uffici delle sotto-prefetture di Mistretta, Castroreale;

Regio Capitolo Palatino di San Nicola (Bari).

A cura dei municipi di Perugia e Piombino, e del Capitolo dei canonici di Domodossola furono celebrate solenni funzioni funebri per onorare la memoria del reale principe Oddone.

Lo *Standard* pubblica una corrispondenza molto interessante sul viaggio del signor Seward a Saint-Thomas nelle Antille.

« Il 14 gennaio, dice il corrispondente di Saint-Thomas, pose piede a terra il signor Seward; passeggiò per la città, si diresse verso l'alto della collina, e rimase a lungo in una casa dove abita un certo signor Don Lopez de Sant'Anna.

« Il ministro americano, il quale era accompagnato da un interprete, ebbe col generale una lunga, e, spero, grata conversazione, la quale finì senza dubbio con mutua soddisfazione dei due personaggi.

« All'indomani il signor Seward partì per Sainte-Croix, da dove egli toccherà all'Avana, ed a San Domingo, o, come altri lo vuole, alla Vera-Cruz.

« Dopo la partenza del ministro americano tutti si mostrarono colpiti dello stesso pensiero cioè che il signor Seward non era venuto a San Domingo per nulla.

« Egli avrebbe potuto visitare tanti altri paesi più importanti, e tutti altrettanto salubri.

« Ma può essere che il signor Seward avesse inteso a Washington, che l'altura della collina della nostra piccola città era sovrana per certe malattie, e che viveva là un vecchio dottore messicano capace di dargli un buon consulto. »

— Il ministero inglese si mostra disposto ad agire con rigore in Irlanda.

Si ha da Dublino che al banchetto del lord-maire il lord luogotenente ha pronunziato un discorso nel quale disse che il governo non esiterà punto dinanzi a qualunque misura necessaria a mantenere la pubblica tranquillità.

(*Pays*)

— Nella seduta del 20 venne letto alla Camera dei deputati a Madrid il progetto d'indirizzo in risposta al discorso del trono.

Ecco lo squarcio che si riferisce all'ultimo movimento:

« La Camera ha visto col più vivo dolore il colpevole tentativo di un certo numero di soldati, i quali, dimentichi dell'onore della loro bandiera, e seguiti da pochi uomini traviati, hanno osato rivoltare contro la legge quelle armi che loro erano state date per difenderla.

« Un tale attentato è d'altrettanto più colpevole in quanto che il fedele adempimento della costituzione garantisce in oggi ai cittadini il pacifico esercizio di tutti i loro diritti.

« Questo attentato andò fallito per la energia e per la savia abilità del governo, per la lealtà della maggioranza dell'esercito, e pel buon senso della nazione; perchè il popolo, ammaestrato dalla triste esperienza delle rivoluzioni, comprende che solo all'ombra della pace possono sempre più consolidarsi le libertà, svilupparsi il lavoro ed il benessere degli individui, la potenza e la grandezza della nazione.

« La Camera confida che il governo di Vostra Maestà combatterà con mano ferma le cause e gli elementi di disordini futuri, severamente condannati da tutti coloro i quali prendono interesse alla nostra rigenerazione politica ed al mantenimento delle alte e venerabili istituzioni che regolano i destini della patria. »

(*Epoca*)

— Si legge nella *Patrie*:

Un dispaccio di Lisbona ci dà la notizia che il generale Prim si trova a Beja, piccola città del Portogallo nella provincia di Alenteio, vicina all'Estremadura; il generale vive ritirato ed è accolto dalla popolazione con indifferenza.

Gli venne annunziato che se voleva lasciar il paese avrebbe potuto scrivere al ministro dell'interno per fargli conoscere quali fossero le sue intenzioni, e si crede che egli domanderà di poter andare a Southampton per ritirarsi in Inghilterra.

Egli non scrisse a nessuno fuorchè a sua moglie la marchesa di Dos Castilleios.

Si sa del resto che sono aperte le trattative fra le corti di Madrid e di Lisbona per regolare la sorte degli insorti rifugiati in Portogallo, i quali sono in numero di seicentocinquanta.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI
(AGENZIA STEFANI)

Venezia, 3.

Un supplemento della *Gazzetta di Venezia* pubblica il rendiconto della discussione del Consiglio municipale intorno al progetto di riforme nell'organismo politico-amministrativo.

Donà avversa il progetto perchè dannoso all'amministrazione comunale ed agli abitanti di Venezia.

Manetti dubita che il Consiglio sia competente a trattar questa questione.

Mocenigo propone di nominare una Commissione per esaminare la proposta. *Sacerdoti*, *Donà* e *Zen* la combattono.

Il delegato *Piombazzi* espone le vedute del governo, ribatte le obbiezioni degli oratori precedenti, e sostiene la proposta della Commissione.

Paulovich propone che il Consiglio non abbia ad occuparsi di questo argomento, riferendosi ad una anteriore deliberazione presa nel 1863 su un progetto consimile.

Messa ai voti la proposta *Paulovich*, è approvata con 33 voti contro 2.

Il conte Bembo non assisteva alla seduta per cagione della morte di suo padre.

Parigi, 3.

CHIUSURA DELLA BORSA DI PARIGI.

	2	3
Fondi francesi 3 0/0 (in liquid.)	68 92	68 92
Id. 4 1/2 0/0	98 35	98 60
Consolidati inglesi 3 0/0	86 7/8	80 7/8
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	62 05	62 10
Id. (fine mese)	62 45	62 30
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	838	—
Id. italiano	—	—
Id. spagnuolo	425	420
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	200	200
Id. Lombardo-venete	397	403
Id. Austriache	408	410
Id. Romane	147	135
Obb. strade ferr. Romane	149	149
Obbligazioni della ferrovia di Savona	—	175

Parigi, 3.

La *Patrie* dice che il governo francese non ha spedito alcun dispaccio a Washington dopo quello del 25 gennaio.

Un telegramma annunzia che Karam ha fatto la sua sommissione il 27 gennaio. All'indomani avvennero nel Libano nuovi disordini che furono repressi.

Southampton, 3.

Furono rotte le relazioni diplomatiche fra i due governi del Chilì e di Montevideo, avendo quest'ultimo proibiti ai corsari chileni di entrare nei porti di Montevideo.

Nuova-York, 24 gennaio.

Mejia si è trincerato tra Matamoras ed il Rio Grande in una posizione che domina Brownsville. Egli informò il generale Weitzel che, nel caso di un attacco da parte dei federali, aprirebbe il fuoco; e che in conseguenza qualche palla cadrebbe probabilmente sopra Brownsville. Weitzel in seguito a questa dichiarazione mandò subito ad informarsi quali fossero le intenzioni di Mejia.

Vera Cruz, 15 gennaio.

Sono partiti alla volta di Bagdad 300 uomini, a bordo di una fregata francese.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

FIRENZE. — Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, 20.

TEATRO LA PERGOLA, ore 7 1/2 — Rappresentazione dell'opera: *I Lombardi alla prima crociata* — Ballo: *La Giocoliera.*

TEATRO PAGLIANO, ore 7 1/2 — Rappresentazione dell'opera: *Il Trovatore* — Ballo: *La cacciata del duca d'Atene* del coreografo E. Viganò.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze
Nel giorno 3 febbraio.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare	mm 752, 8	mm 751, 5	mm 756, 5
Termometro centigrado	12,5	12,5	8,0
Umidità relativa	90,0	58,0	75,0
Stato atmosferico	pioggia debole	ser. nuv. all'orizz.	sereno
Vento direzione	SE	E	E
Vento forza	debole	debole	debole

Temperatura { Massima + 13,8 / Minima + 8,0 } Pioggia nelle 24 ore mm 4,3.
Minima nella notte del 4 febbraio + 4 3.
La temperatura minima del dì 3 si è verificata la sera alle ore 9.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 12 meridiane di giovedì 22 febbraio p. v. in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, in Firenze, dinanzi il segretario generale rappresentante il direttore generale delle acque e strade, e presso le prefetture di Napoli e Lecce, avanti i rispettivi prefetti, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, all'incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione di metri 500 di banchina o calata nel seno di ponente del porto interno di Brindisi per . . . . L. 580,000 »

Cioè: Opere a misura . . . . L. 544,402 30

Somma a disposizione dell'Amministrazione per ispese impreviste d'escavazione e di sorveglianza » 35,597 70 » 35,597 70

Somma soggetta al ribasso d'asta . . . . L. 544,402 30

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suddesignati uffici, a scelta, le loro offerte estese su carta bollata, debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti, qualunque sia il loro numero, e quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato degli altri incanti, deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle tre aste risulterà il miglior oblatore, e ciò quando sia stato superato od almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'appalto resta vincolato all'osservanza dei capitoli d'appalto in data 31 dicembre 1865, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Firenze, Napoli e Lecce.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto, e tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare ogni cosa compiuta entro mesi trenta successivi.

I pagamenti saranno fatti a rate di lire 20,000 in proporzione dell'avanzamento dei lavori, sotto la ritenuta del ventesimo a guarentigia, da corrispondersi coll'ultima rata a seguito del finale collaudo, al quale si procederà sei mesi dopo la regolare ultimazione di tutte le opere.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare un certificato d'idoneità all'escuzione di grandi lavori nel genere di quelli formanti l'oggetto del presente appalto, rilasciato in data non anteriore di sei mesi da un ispettore o ingegnere-capo del Genio civile in servizio, debitamente vidimato e legalizzato;

2° Fare il deposito interinale di lire 20,000 in numerario o biglietti della Banca nazionale.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel preciso e perentorio termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione, depositare in una delle Casse governative a ciò autorizzate, lire cinquantacinque mila in numerario, biglietti della Banca nazionale, o cartelle al portatore del Debito pubblico, e stipulare il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera. — Il contratto non darà luogo ad alcuna spesa di registro.

Non stipulando fra il termine che gli sarà fissato dall'Amministrazioue l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguìto deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Firenze, Napoli e Lecce, dove verranno pure ricevute tali oblazioni.

Firenze, il 31 gennaio 1866.

Per detto Ministero (Direzione generale delle acque e strade)

282 A. Verardi, *capo-sezione.*

SOCIETÀ ANONIMA

DELLE

STRADA FERRATA DA MORTARA A VIGEVANO

AVVISO DI CONVOCAZIONE.

Li signori azionisti sono convocati in assemblea generale pel giorno 28 febbraio prossimo alle ore 12 meridiane nel palazzo municipale in Vigevano per deliberare sulli seguenti oggetti:

1° Relazione delli signori revisori del rendiconto sociale 1863 e presentazione del rendiconto 1864.

2° Deliberazione per la sospensione del semestre interessi alle azioni scadente il 20 marzo prossimo, onde provvedere al pagamento delli rimanenti decimi delle 200 azioni per la ferrovia Vigevano-Milano.

3° Rinnovazione del Consiglio di direzione.

Il deposito delle azioni presso la cassa della Società in Vigevano, a termini dell'art. 18 degli statuti sociali, onde aver diritto di intervenire alla presente adunanza, potrà aver luogo sino alle ore 11 antimeridiane del giorno 28 febbraio suddetto.

Vigevano, 27 gennaio 1866.

254 La Direzione

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 12 meridiane di giovedì 22 febbraio prossimo venturo, in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, in Firenze, dinanzi il segretario generale rappresentante il Direttore generale delle acque e strade, e presso le regie prefetture di Napoli e Lecce, avanti i rispettivi prefetti, si addiverrà simultaneamente col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, all'incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione di un muro di sponda della lunghezza di metri 387 lungo la riva di ponente della bocca del Porto di Brindisi per . . . . L. 550,000 00

Cioè: Opere a misura . . . . » 525,926 57

Somma a disposizione dell'Amministrazione per spese impreviste e di sorveglianza. . . . . » 24,073 43 24,073 43

Somma soggetta al ribasso d'asta . . . L. 525,926 57

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suddesignati uffici, a scelta, le loro offerte estese su carta bollata, debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti qualunque sia il loro numero, e quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, e ciò quando sia stato superato od almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'appalto resta vincolato all'osservanza dei capitoli d'appalto in data 31 dicembre 1865, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizj di Firenze, Napoli e Lecce.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto, e tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare ogni cosa compiuta entro mesi trenta successivi.

I pagamenti saranno fatti a rate di lire 20,000 in proporzione dell'avanzamento dei lavori, sotto la ritenuta del ventesimo a guarentigia, da corrispondersi coll'ultima rata a seguito del finale collaudo, al quale si procederà sei mesi dopo la regolare ultimazione di tutte le opere.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare un certificato d'idoneità all'esecuzione di grandi lavori nel genere di quelli formanti l'oggetto del presente appalto, rilasciato in data non anteriore di sei mesi da un ispettore od ingegnere-capo del Genio civile in servizio, debitamente vidimato e legalizzato;

2° Fare il deposito interinale di lire 20,000 in numerario o biglietti della Banca Nazionale.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel preciso e perentorio termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione, depositare in una delle Casse governative a ciò autorizzate lire cinquantacinque mila in numerario, biglietti della Banca Nazionale, o cartelle al portatore del Debito pubblico, e stipulare il relativo contratto presso l'Ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera. — Il contratto non darà luogo ad alcuna spesa di registro.

Non stipulando fra il termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione l'atto di sottomissione con guarantigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguìto deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Firenze, Napoli e Lecce, dove verranno pure ricevute tali oblazioni.

Firenze, il 31 gennaio 1866.

Per detto Ministero (Direzione generale delle acque e strade.)

283 A. Verardi, *capo-sezione.*

CITTÀ DI CARRARA

È aperto il concorso per il posto d'ingegnere architetto per questo comune, collo stipendio di annue lire 2,200.

Gli aspiranti dovranno far pervenire all'ufficio municipale, fra tutto il corrente mese le respettive loro domande, affrancate su carta da bollo e corredate dei seguenti documenti:

1° Fede di nascita;

2° Attestazione di buona condotta, rilasciata dal sindaco dell'ultimo loro domicilio;

3° Certificato medico comprovante le loro buone condizioni di salute;

4° Diplomi autorizzanti il libero esercizio, in un a certificato di pratica già fatta in pubblici uffizi tecnici o sotto esperto ingegnere, e tutti quegli altri titoli, che ciascheduno crederà, per meglio giustificare la propria abilità.

Per l'Amministrazione municipale:

Il segretario-capo

279 Fossati G. F.

Si rende noto per tutti gli effetti di ragione, che la ditta commerciale residente in Arezzo, denominata finora *Conz* Stoppani e C°, intende d'ora in poi intitolarsi *Konz* Stoppani e C° senza che per tal correzione di errore ortografico, possano rimanere menomamente alterati i suoi rapporti sì attivi che passivi con i terzi.

Arezzo, li 31 gennaio 1866.

281 Konz, Stoppani e C°

DEBITO IPOTECARIO

DI MONTEBAMBOLI.

La Commissione rappresentante il collegio dei portatori delle obbligazioni e vaglia dei frutti della fallita Società Anonima Carbonifera di Montebamboli di Livorno, con deliberazione del 28 gennaio stante, ha convocato e convoca l'adunanza generale dei componenti il collegio sopradetto per il dì 15 febbraio p. av. a ore 12 meridiane precise, nel Banco dei signori David Levi, ecc., posto in Firenze in via delle Farine, nello stabile segnato di n° 2, al primo piano, per trattare e qnindi deliberare intorno affari di molta importanza concernenti l'interesse dei portatori delle obbligazioni suddette.

Firenze, 29 gennaio 1866.

Per la Commissione

237 G. De Mantel, segretario.

AVVISO AI MUNICIPI ED ALLE PRETURE.

Il Registro dei Processi verbali delle Udienze prescritto alle Preture dall'articolo 192 n° 1 del Regolamento 14 dicembre 1865, e quello degli Avvisi per le Conciliazioni prescritto dall'articolo 175, lettera *A*, del Regolamento alle Cancellerie dei Conciliatori, trovansi vendibili presso la tipografia Eredi Botta in Firenze, via Castellaccio, 20, al prezzo di lire 5, centesimi 80 per ogni centinaio di fogli, comprese le spese d'affrancamento.

NB. Le domande dovranno essere francate ed accompagnate da vaglia postale corrispondente

---

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 12 meridiane di giovedì 22 febbraio p. v. in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, in Firenze, dinanzi il segretario generale rappresentante il direttore generale delle acque e strade, presso le regie prefetture di Napoli e Lecce, avanti i respettivi prefetti, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, all'incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alle seguenti costruzioni pella ristaurazione del Porto di Brindisi, cioè:

a) Di una gettata per la chiusura della bocca di Puglia,

b) Di una scogliera lungo la Costa Morena, e

c) Di un molo sporgente al forte a mare per . . L. 1,700,000 »

Cioè: Opere a misure. . . . . L. 1, 473,736 14

Somma a disposizione dell'Amministrazione per spese impreviste, acquisto di terreni per cave e di sorveglianza . . . . » 226,263 86 » 226,263 86

Somma soggetta al ribasso d'asta. . . . L. 1,473,736 14

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suddesignati uffici, a scelta, le loro offerte estese su carta bollata, debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti, qualunque sia il loro numero, e quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, deliberata l'impresa a quell'offerente, che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, e ciò quando sia stato superato od almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'appalto resta vincolato all'osservanza dei capitoli d'appalto in data 31 dicembre 1865, visibili assieme alle altre carte del progetto, nei suddetti uffizi di Firenze, Napoli e Lecce.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto, e tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare ogni cosa compiuta entro tre anni successivi.

I pagamenti saranno fatti a rate di lire 30,000 in proporzione dell'avanzamento dei lavori, sotto la ritenuta del ventesimo a guarentigia, da corrispondersi coll'ultima rata a seguito del finale collaudo, al quale si procederà tre mesi dopo la regolare ultimazione di tutte le opere.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare un certificato d'idoneità all'esecuzione di grandi lavori nel genere di quelli formanti l'oggetto del presente appalto, rilasciato in data non anteriore di sei mesi da un ispettore od ingegnere-capo del Genio civile in servizio, debitamente vidimato e legalizzato;

2° Fare il deposito interinale di lire 50,000 in numerario o biglietti della Banca Nazionate.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel preciso e perentorio termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione, depositare in una delle Casse governative a ciò autorizzate lire centocinquanta mila in numerario, biglietti della Banca Nazionale, o cartelle al portatore del Debito pubblico, e stipulare il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera. — Il contratto non darà luogo ad alcuna spesa di registro.

Non stipulando fra il termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Firenze, Napoli e Lecce, dove verranno pure ricevute tali oblazioni.

Firenze, il 31 gennaio 1866.

Per detto Ministero (Direzione generale delle acque e strade)

284 A. Verardi, *capo-sezione.*

COMUNE DI SORANO

Il sottoscritto sindaco proroga a tutto il 20 febbraio corrente, il concorso ai posti di segretario e vice-segretario, vacanti in quest'uffizio, già inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del dì 12 gennaio 1866.

Sorano dal municipio, il 1° febbraio 1866.

Il sindaco

285 Pietro Busatti.